

**317**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Luglio 1862  
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

**OGGETTO**

*Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli  
dalle decime ed altre prestazioni*

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

Progetto di Legge  
per l'affrancamento dei canoni  
enfiteutici, livelli, censi, delle  
decime e altre prestazioni  
territoriali.

Signori,

Ho l'onore di presentarvi il progetto  
di Legge per l'affrancamento dei canoni  
Enfiteutici, livelli, censi, delle decime e di  
altre prestazioni territoriali testè approvato  
dal Senato del Regno.

Questo schema ha due fini nobilissimi:  
La libertà delle terre e il promuovere il  
credito dello Stato.

Che le proposte disposizioni valgano a  
raggiungere i fini suaccennati, che esse sieno  
contemperate al supremo principio di giustizia  
vera ed unico fondamento delle leggi, lo assu-  
-rirono la esposizione dei motivi e le dotte  
Discussioni fatte nell'altra Camera alle quali voi  
mi consentite ch'io mi riferisca.

Me limiterò quindi a pregarvi di volere  
sottoporre al vostro esame ed alle vostre sapsimile  
deliberazioni il presente progetto con quella  
sollertudine che l'importanza e l'urgenza di  
esso richiedono.

N. 317.

Progetto di legge approvato dal Senato  
al Regno presentato alla Camera dal Ministro  
di Giustizia, Giustiziani e dei culti / Caspari /

Affiancamento di canoni enfiteutici livelli;  
canoni della decime ed altre prerogative  
contenziose.

Tratta del 18. luglio 1862.

## PROGETTO DI LEGGE

## Art. 1.

I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue si redimibili che irredimibili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al 5 0/0 eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

I o Reditori

## Art. 2.

Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;
  2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;
  3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;
  4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea ~~o~~ <sup>o</sup> generazioni, almeno;
  5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;
- In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario.

## Art. 3.

Per l'affrancamento ~~delle enfiteusi della durata di 99 o più anni~~, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 0,0

§ tanto delle enfiteusi di cui al 11° §. dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, i enfiteuta etc.

II 6. La disposizione contenuta nel 11° § non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove si sia luogo, della disposizione esposta nel 11° §.

2 Per l'esecuzione del presente articolo  
ogni generazione imperiosa quella  
che è attualmente investita si considererà  
durante anni trentatré.  
3 Le disposizioni di quest'articolo non si  
applicano ai casi in cui il Direttario  
per legge, per consenso o per imma-  
nità di possesso, non potesse  
rientrare nell'effettivo possesso del  
fondo oggetto alla vendita.

8

corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 50,0 per tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttore.

Art. 4.

I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano potranno affrancarsi del vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 50,0 inscritta sul gran libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5.

Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un anno canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6.

La rendita da cedere a norma degli articoli 4 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al Direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo del pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondente-

ente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7.

Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindenni o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cedersi a norma dell'art. 4 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 0/0 dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il Direttario si trovi di esigerlo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il Direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunta alla rendita da cedersi a norma dell'art. 4, il 5 0/0 dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia; salvo però il caso che per speciali convenzioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella medesima famiglia.

Art. 8.

Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depreato da tutte le spese di raccolta e percezione in modo che la rendita da cedersi sia uguale al prodotto netto della prestazione.

Art. 10.

Ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscano patti sul pagamento dei tributi, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta d'un quinto.

Art. 9.

Ove i costi che per legge, o per patto o per consuetudine si pagano sui tributi siano a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta d'un quinto. Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali è debitario il proprietario o il conduttore, e per le quali la riduzione sarà fatta sulla parte netta dell'annua prestazione col servizio diretto.

*○ Nel caso che per speciali convenzioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo.*

## Art. 10.

Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale, e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

## Art. 11.

Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul gran libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del Direttario verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre ~~due~~ <sup>dieci</sup> anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

## Art. 12.

Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di manomorta nei modi che saranno stabiliti col Regolamento.

## Art. 13.

Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituti di manomorta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi.

## Art. 14.

Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il

fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie e per le ~~canalizzazioni~~ di iscrizioni che ne siano conseguenza.

Art. 15.

Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, ~~eccettuato quello occasionato o dipendente da opposizioni o pretese che siano giudicate insussistenti o contrarie alla presente legge.~~

Art. 16.

Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli art. 1 e 3 della presente legge che seguono entro l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17.

Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Art. 18.

La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie.

Art. 19.

Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa.

Art. 20.

Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul gran libro al 3 p. 0,0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

Art. 21.

Con regolamento approvato per R. Decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

*Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col pagamento della ipoteca sopra la capitale della rendita.*

*I tinte quelle dipendenti da pretese non fondate.*

*La per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito dell'acquirente (art. 16).*



# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Luglio 1862

### OGGETTO

Affrancamento dai canoni enfiteutici, livelli, censi,  
dalle decime ed altre prestazioni  
territoriali.

#### Art. 1.

I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue o redimibili d'ordini stabili a favore del Demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di mano morta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante estensione a favore del Demanio o dello stabilimento di mano morta creditore, di un'annua rendita inscritta sul gran libro del Debito pubblico al 5% eguale all'ammontare dell'annua prestazione.

#### Art. 2.

Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

1. Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che tengono luogo di titolo;
2. Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

3. Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si possa riconoscere abbligazione per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminate rinnovazione dell'investitura;

4. Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di un'altra casa o di tre generazioni almeno;

5. Dalle concessioni fatte per 99 o più anni;

In ogni caso la concessione si presume perpetua salvo la prova in contrario.

6. La disposizione contenuta nel num. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salvo però sempre l'applicazione, ove sia luogo, della disposizione espressa nel num. 3.

### Art. 3.

Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al num. 5 dello art. precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul grantibro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5% corrispondente alla somma che agli interessi composti si in ragione del 5% pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine, o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita.

Art. 4.

I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compravendita mediante la costituzione di annua rendita, ossia con prezzo in mano potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e dalla riserva di Dominio, mediante cessione di una rendita al 5% iscritta sul gran libro, uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi.

Art. 5.

Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivale al diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terra luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 6.

La rendita da cedersi a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Donatario o lo Stabilimento di manomorta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi siano riservati al Donatario, la rendita da cedersi sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia.

Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanto corrisponda alla stima perenziale di esse, desunta dal prezzo di un Decennio secondo la mercoriale del luogo del pagamento o del mercato più vicino.

Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio.

Art. 7.

Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il landenio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fatte in determinate epoche, come i quindennii o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da

cedersi a norma dell'art. 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 3% dell'ammontare della metà di un laudemio e delle altre prestazioni.

Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il Direttorio si trovi di esigelo.

Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il Direttorio per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

Sarà aggiunta alla rendita da cedersi a norma dell'art. 1, il 5% dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia.

Nel caso che per speciali convenzioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo.

#### Art. 8.

Nelle Decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione in modo che la rendita da cedersi sia eguale al prodotto netto della prestazione.

#### Art. 9.

Ove consti che per legge o per patto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del Direttorio, l'annua prestazione da offerirsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, nelle quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta nella proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto.

#### Art. 10.

Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale, e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti,

per la parte solitaria che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato.

#### Art. 11.

Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul gran libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del debitore verso i non intervenuti nell'affrancazione.

Se l'annua prestazione fosse da oltre dieci anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione.

#### Art. 12.

Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto o senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di mano morta nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

#### Art. 13.

Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituzioni di mano morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assistere alle richieste d'affrancamento e provvedere agli atti relativi.

#### Art. 14.

Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero ipso jure dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno rinviare il consenso che occorre per le volture estimali o censuarie e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza.

Se una ipoteca sia costituita sopra il Dominio Diretto, il fucido ne sarà liberato col trapasso della ipoteca sopra la cartella della eredità.

Art. 15.

Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da protetti non feudati.

Art. 16.

Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli art. 1 e 3 della presente legge che seguano o per cui si faccia titolo di pagamento il deposito dell'occorrente cartella entro l'anno dalla pubblicazione di essa.

Art. 17.

Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purché non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato.

Art. 18.

La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre confiscatiche del Cavaliere delle Puglie.

Art. 19.

Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono averla e la misura di essa.

Art. 20.

Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di eredità sul gran libro al 3 p. % si potranno continuare colla cessione di questa eredità.

5

5

Art. 21.

Con regolamento approvato per lo Scritto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Addì 20 Luglio 1862

Il V<sup>ce</sup> Presidente del Senato

A. Rosmini